

STATUTO dell'Associazione "GIUSEPPE SORRENTI-SORRY ETS"

ai sensi del Decreto Legislativo n 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo

Settore

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita un' Associazione che assumerà la denominazione: **"GIUSEPPE SORRENTI-SORRY ETS"**, in memoria dell'ing. Navale Giuseppe Sorrenti e del suo valore per l'amicizia, regolata in base alle norme del Codice Civile, al Decreto Legislativo n°117/2017 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 2 (Sede)

La sede dell'Associazione è in Messina in via Onofrio Gabriele n.1

Art. 3 (Scopo Finalità e Oggetto)

L'Associazione persegue in via principale finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro, porta avanti, altresì, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, al fine di mantenere vivo il ricordo dell'ing. Navale Giuseppe Sorrenti, venuto a mancare per arresto cardiaco, all'età di 29 anni, mentre praticava una partita amatoriale di calcio a Camaione (LU), lo scorso 10 ottobre 2019. L'Associazione ha per oggetto la diffusione della conoscenza, nelle Istituzioni educative pubbliche e private di ogni grado di istruzione, delle tecniche di Primo Soccorso di ogni tipo e all'utilizzo di defibrillatore.

Altresì promuovere tra i giovani iniziative culturali e incontri che attenzionino il valore dell'amicizia e spronino gli stessi ad impegnarsi nel mettere a frutto le proprie capacità, nel credere e perseguire la bellezza dei propri sogni, nel saper intervenire nell'arresto cardiaco improvviso e nel soffocamento da corpo estraneo.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

1. Lo svolgimento di tutte le attività promozionali operative e pubblicitarie perché le tecniche di BLS e BLS-D e di primo soccorso diventino patrimonio del maggior numero possibile di cittadini italiani.



[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

2. Lo svolgimento di corsi di istruzione nelle scuole e nelle istituzioni pubbliche per la formazione BLS e BLS-D e per le attività di primo soccorso.

3. La promozione di iniziative culturali e di formazione come corsi di aggiornamento e incontri che portino alla diffusione della cultura del primo soccorso e all'utilizzo del defibrillatore nella popolazione.

4. La dotazione al maggior numero possibile di Scuole e di Istituzioni pubbliche di apparecchiature di defibrillazione automatiche o semiautomatiche.

5. L'opera di promozione culturale e sociale affinché con tutti i mezzi comunicativi possibili, si riesca a far divenire l'insegnamento delle tecniche di BLS e di primo soccorso una delle materie di studio nelle scuole italiane di ogni ordine e grado.

6. L'opera di promozione culturale e sociale affinché con tutti i mezzi comunicativi possibili, si riesca a far divenire la competenza nelle tecniche di BLS-D e del primo soccorso uno dei requisiti indispensabili in possesso di ogni docente e ogni unità del personale nelle scuole italiane di ogni ordine e grado.

7. L'acquisto e la donazione di defibrillatori automatici esterni (DAE) da collocare nelle scuole o in luoghi pubblici di interesse collettivo.

Svolgere ogni altro tipo di attività necessaria al raggiungimento degli scopi statuari
L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

L'Associazione si impegna espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente con una particolare attenzione alla promozione e la conoscenza della cultura della salute e del benessere. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Art. 4 (Durata)

L'Associazione ha durata illimitata.



[Handwritten signatures and initials]

Art. 5 (Soci- Criteri di ammissione e di esclusione)

Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- **soci fondatori**: coloro che hanno effettivamente operato per la sua realizzazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;

- **soci onorari**: coloro che per la particolare attività o per meriti professionali sono iscritti su parere del Consiglio Direttivo;

- **soci ordinari**: coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali, e sottoscrivono le quote associative;

- **soci sostenitori**: coloro pur condividendo le finalità dell'Associazione e sottoscrivendo le quote associative, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a versare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Tuttavia è in facoltà di ciascun socio recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione stessa.

Le quote sono intransferibili.

L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.






3

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale prestabilita.

Art. 6 (Patrimonio)

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.



2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative dei singoli aderenti;
- b) liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche;
- c) contributi dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
- d) rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- e) contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
- f) proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore.

Art. 7 (Organi dell'associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori se nominato.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

Art. 8 (Assemblea)

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.]

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ed è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dopo la chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei soci. All'Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione: - la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione; - il bilancio dell'esercizio dell'Associazione.

L'Assemblea delibera inoltre in merito: - alla nomina del Consiglio Direttivo; - alla nomina del Collegio dei Revisori se nominato; - ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Associazione stessa.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione alla bacheca della sede e/o mezzo email.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio, purché non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori se nominato, conferendo ad esso delega scritta.

Tuttavia nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci.

In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 9 (Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo tre ad un massimo di cinque membri.

Tra i componenti del Consiglio Direttivo deve essere presente almeno un componente della famiglia di Giuseppe Sorrenti, detto SORRY.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.



Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due Consiglieri.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla prima riunione successiva in ordine alla sua sostituzione.

Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea che dovrà confermarlo. Si precisa che dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati ai membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente. In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale della gestione. Il Consiglio Direttivo, oltre alla gestione amministrativa e contabile, cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri potranno essere consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederme, a loro spese, estratti.

Art. 10 (Presidente)

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente, se non nominato in sede di stipula dell'atto costitutivo. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi.

Art. 11 (Esercizi sociali e bilancio)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve temporaneamente disporre il bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dopo la chiusura dell'esercizio sociale. La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso



[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]

la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.



L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 12 (Scioglimento e Liquidazione)

1. In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 13 (Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori, se nominato, è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'Assemblea, la quale designa anche il Presidente. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea. Tale organo verrà nominato nel caso in cui i proventi dell'attività svolta dall'Associazione superino, per due anni consecutivi, l'ammontare di euro

Handwritten signatures and initials:
- Top left: *St*
- Middle left: *NZ*
- Bottom left: *ex*
- Bottom right: *St* followed by a large checkmark-like signature.

1.032.913,80 (unmilione trentadue milianovecentotredici virgola ottanta) o quanto indicato dalle leggi vigenti in materia. Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme dettate per i membri del Consiglio Direttivo del presente Statuto.

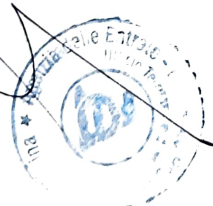
Art.14 (Avanzi di gestione)

L'È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2.L'Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 15 (Norme Applicabili)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e comunque alla normativa di cui al D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.



ALLEGATO 1
INTESSIMA AFF. 03/07/2016
N. 359
C.N.E.

Anna Maria
V. Maria
Francesco
Roberto
Luca

Stefano
Stefano
Stefano